



# COMUNE DI MORBIO INFERIORE

## **Regolamento comunale concernente i sussidi comunali in favore delle associazioni riconosciute**

(del 21 dicembre 2009)

### IL CONSIGLIO COMUNALE DI MORBIO INFERIORE

richiamati i disposti della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e successive modifiche;  
visto il messaggio municipale n. 28/2009 del 16 novembre 2009,

#### **d e c r e t a**

- Scopo** **Art. 1** Il presente regolamento disciplina l'erogazione da parte del Municipio di sussidi comunali in favore delle associazioni riconosciute.
- Definizione** **Art. 2** Sono considerate associazioni riconosciute ai sensi del presente regolamento tutti i gruppi e società che promuovono attività sportive, culturali, ricreative e/o turistiche il cui interesse pubblico è riconosciuto dal Municipio secondo le modalità previste dal presente regolamento.
- Riconoscimento  
a) condizioni** **Art. 3** Può ottenere il riconoscimento comunale ai sensi del presente regolamento ogni gruppo o associazione che non persegue scopo di lucro. Per il riconoscimento vengono tenuti in considerazione i seguenti requisiti del richiedente:
- a) ha la sede e svolge la sua attività prevalentemente a Morbio Inferiore;
  - b) ha quale territorio di riferimento il Comune di Morbio Inferiore;
  - c) conta tra i propri membri un numero importante di soci attivi domiciliati a Morbio Inferiore;
  - d) svolge una importante attività di formazione, in particolare a favore dei giovani;
  - e) è affiliata ad una federazione a livello cantonale o nazionale;
  - f) contribuisce in modo sensibile alla socializzazione ed alla promozione dell'immagine del Comune in campo sportivo, culturale o turistico.
- b) domanda** **Art. 4** <sup>1</sup>La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Municipio unitamente ai seguenti documenti:
- a) copia dello statuto dell'associazione;
  - b) designazione del presidente o della persona responsabile dell'attività;

c) consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno in corso e dell'anno successivo;

d) documentazione e dati comprovanti il rispetto delle condizioni di cui all'art. 3.

<sup>2</sup>Eventuali documenti o informazioni supplementari potranno essere richiesti dal Municipio in ogni momento.

c) **decisione** **Art. 5** <sup>1</sup>La decisione in merito al riconoscimento è di competenza del Municipio che valuta la domanda in funzione del rispetto delle condizioni di cui all'art. 3, del genere di attività svolta dall'associazione e del suo effettivo interesse pubblico.

<sup>2</sup>La decisione è presa entro due mesi dalla presentazione della domanda e l'eventuale riconoscimento dà diritto ad un sussidio a partire dal successivo anno civile.

d) **conseguenze** **Art. 6** <sup>1</sup>In generale, l'associazione riconosciuta si impegna a proseguire la propria attività in modo da continuare ad adempiere, per quanto possibile, le condizioni di cui all'art. 3.

<sup>2</sup>Inoltre si impegna a fornire annualmente al Municipio, entro la fine del mese di ottobre, i dati finanziari relativi alla propria attività (conti preventivi e consuntivi) e ad aggiornare annualmente i dati relativi ai soci attivi ed alla loro provenienza.

e) **revoca** **Art. 7** <sup>1</sup>Qualora ritenesse che non siano più adempiute le condizioni necessarie o non siano rispettati gli obblighi di informazione, il Municipio ha la facoltà di revocare il riconoscimento.

<sup>2</sup>La revoca deve essere immediatamente comunicata all'associazione e decorre dall'inizio dell'anno civile successivo.

**Finanziamento** **Art. 8** <sup>1</sup>Il finanziamento dei sussidi elargiti sulla base del presente regolamento avviene tramite la concessione di un apposito credito a preventivo da parte del Consiglio comunale.

**Assegnazione dei sussidi** **Art. 9** Nell'assegnazione dei sussidi alle associazioni riconosciute il Municipio terrà conto dei seguenti criteri:

a) numero dei soci attivi domiciliati a Morbio Inferiore;

b) importanza attribuita dall'associazione all'attività di formazione del settore giovanile;

c) importanza dei costi legati alla specifica attività svolta;

d) altre possibilità di finanziamento (tasse sociali, sponsor, ecc.);

e) importanza dell'attività svolta per la promozione dell'immagine del Comune;

f) servizi di pubblica utilità svolti dall'associazione;

g) altre forme di sostegno indiretto già garantite dal Comune a favore dell'associazione, come ad esempio la messa a disposizione di infrastrutture e materiale;

h) disponibilità finanziaria.

**Comunicazione** **Art. 10** <sup>1</sup>Entro la fine del mese di gennaio di ogni anno il Municipio comunica

<b>dell'ammontare dei contributi annuali</b>	alle associazioni riconosciute l'importo del sussidio loro assegnato per l'anno in corso. Il versamento del sussidio avviene di regola entro la fine del mese di marzo
<b>Sussidi straordinari a) associazioni riconosciute</b>	<p><b>Art. 11</b> <sup>1</sup> Su richiesta motivata da parte di una società riconosciuta, il Municipio può concedere un sussidio straordinario per il finanziamento di investimenti in infrastrutture o attrezzature, oppure per altre circostanze particolari quali grandi manifestazioni, competizioni di alto livello o manifestazioni sportive o culturali per sottolineare ricorrenze giubilari.</p> <p><sup>2</sup> Un sussidio straordinario non può entrare in considerazione per il rinnovo della normale attrezzatura necessaria per l'esercizio dell'attività, per il quale l'associazione dovrà prevedere nella sua gestione corrente adeguati accantonamenti.</p>
<b>b) associazioni non riconosciute</b>	<b>Art. 12</b> Alle associazioni che, pur non adempiendo ai criteri per il riconoscimento, svolgono una attività a favore della popolazione di Morbio Inferiore meritevole di un sostegno finanziario, il Municipio può attribuire dei sussidi straordinari fino ad un massimo di Fr. 1'000.-- per associazione e per anno civile.
<b>Ricorsi</b>	<b>Art. 13</b> Contro le decisioni del Municipio riguardanti l'applicazione del presente regolamento è data facoltà di ricorso entro 15 giorni al Consiglio di Stato.
<b>Entrata in vigore</b>	<b>Art. 14</b> Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la ratifica da parte della competente autorità cantonale. È nel contempo abrogato il regolamento comunale concernente i sussidi comunali in favore di associazioni o manifestazioni del 12 gennaio 2004.

Per il Consiglio comunale  
**Il Presidente**                      **Il Segretario**  
Riccardo Valsangiacomo              Giovanni Keller

Ratificato dalla Sezione degli enti locali in data 15 febbraio 2010.

Testo aggiornato al 19 febbraio 2010.